



07834-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 279
ALFREDO MANTOVANO		CC - 11/02/2021
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 35021/2020
SANDRA RECCHIONE	- Relatore -	
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 20/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.l. 28 ottobre 2020 n. 137

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame della misure cautelari di Catanzaro rigettava l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata in relazione al reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. - con quella degli arresti domiciliari; l'istanza era fondata sulla necessità di accudire il figlio minore (di quasi sei anni) tenuto conto del fatto che la madre era impegnata in attività lavorative.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che l'art. 275 comma 4 cod. proc. pen. che esclude la applicazione della custodia in carcere del genitore quando emergono esigenze di tutela dei minori garantisce un corretto processo evolutivo ed educativo, che sarebbe compromesso dalla mancanza di una valida ed efficace presenza genitoriale; nel caso in esame le prolungate assenze della madre a causa del lavoro si configurerebbero come ostantive ad un regolare percorso di crescita del minore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il collegio intende dare continuità alla giurisprudenza secondo ai fini dell'integrazione dell'"assoluta impossibilità" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, deve essere ravvisabile una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio (Sez. 4 - , Sentenza n. 23268 del 19/04/2019 Cc. (dep. 28/05/2019) Rv. 276366; Sez. 1, Sentenza n. 36344 del 23/07/2015 Cc. (dep. 08/09/2015) Rv. 264540 - 01).

Il regime cautelare può essere attenuato per assicurare la tutela dei minori solo quando si registri l'assoluta impossibilità del genitore non ristretto a dare assistenza alla prole, Tale radicale impossibilità non può essere associato allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, dato che la difficoltà di coniugare l'impegno nel lavoro con l'accudimento dei minori è diffuso in tutti i nuclei familiari e non concerne solo quelli in cui ad uno dei genitori è applicata la custodia in carcere.

Tale ordinaria difficoltà può precipitare in assoluto impedimento a fornire assistenza alla prole nel caso in cui si dimostri che è impossibile l'accesso alla rete pubblica di assistenza e sia assente anche il supporto parentale.

Si è già deciso, con giurisprudenza che si condivide, che per l'imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata la totale assenza sia di un supporto pedagogico da parte delle strutture pubbliche, sia di figure di riferimento idonee ad assicurare la tutela del minore (Sez. 1, Sentenza n. 36344 del 23/07/2015 Cc. (dep. 08/09/2015) Rv. 264540 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 18851 del 06/03/2018 Cc. (dep. 02/05/2018) Rv. 273382; Sez. 5, Sentenza n. 27000 del 28/05/2009 Cc. (dep. 02/07/2009) Rv. 244485).

1.2. Nel caso in esame non veniva dimostrata l' assoluta indisponibilità della nonna materna ad accudire il minore durante le ore di lavoro della madre, né l'assenza di strutture

pubbliche in grado di farsi carico del minore (pag. 4 dell'ordinanza impugnata): per tali ragioni l'istanza di sostituzione veniva respinta.

La motivazione del provvedimento impugnato risulta coerente sia con le consolidate indicazioni ermeneutiche della Cassazione che con le emergenze procedurali e non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.


Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen.


Così deciso in Roma, il giorno 11 febbraio 2021

L'estensore

Sandra Recchione


Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 FEB. 2021

IL



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

